

Verbale di Accordo

Addì, in Roma, 27 ottobre 2015

tra

- Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma
- e
- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

Premesso che:

- Le Parti hanno definito con l'intesa del 27 ottobre 2015 le modalità di applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per la gestione di 2600 esuberanti dichiarati dall'Azienda, per un periodo complessivo di tre anni;
- le parti convengono sull'opportunità di individuare ulteriori strumenti che favoriscano il miglioramento dei fattori di produttività e competitività e siano funzionali al contenimento complessivo dei costi e al miglioramento della flessibilità dell'orario di lavoro;
- sono confermati i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

Si conviene quanto segue.

Per il periodo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale è istituita una specifica Banca Ore per il personale escluso dall'applicazione del Contratto di Solidarietà di cui in premessa, sostitutiva di quella di cui all'art. 30 del CCNL Tlc, secondo quanto di seguito stabilito.

1. Nella Banca Ore, denominata "Banca Ore Solidarietà" (BOS) confluisce automaticamente il 60% delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale effettivo *full-time* o *part-time* (supplementare e straordinario), autorizzate dal Responsabile secondo le procedure in atto, ad eccezione di quelle effettuate nei turni di reperibilità.
2. Per le prestazioni confluite in Banca Ore è corrisposta la maggiorazione omnicomprensiva pari alla metà di quella prevista, per ciascun tipo, dall'articolo 30, comma 10, del CCNL Tlc, calcolata sulla base di

[Handwritten signature]

computo ivi indicata; la maggiorazione è erogata con le competenze del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione stessa.

3. La fruizione del tempo confluito nella "Banca Ore Solidarietà" dovrà essere definita con i Responsabili tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle di natura personale; tale fruizione può essere effettuata - a ore, multipli di esse, a semi-turni o giornate intere - dal mese successivo a quello di maturazione del diritto e non oltre il terzo; qualora al termine di detto trimestre permangano ore accantonate e non ancora fruite per esigenze di servizio, tali ore dovranno essere utilizzate nel trimestre immediatamente successivo. Nel caso in cui alla scadenza di tale secondo trimestre residuino ulteriori ore accantonate e non fruite per esigenze di servizio, queste saranno fruite obbligatoriamente nell'ambito delle ultime due settimane del trimestre successivo.
4. In caso di assenze dal servizio a titolo di infortunio o di congedo di maternità o di paternità, eventuali spettanze residue accantonate in "Banca Ore Solidarietà" e non ancora utilizzate nei termini al punto che precede, dovranno essere fruite dal personale interessato in concomitanza con il rientro in servizio e, pertanto, in via prioritaria rispetto a qualunque altro titolo di assenza individuale.
5. Con cadenza trimestrale l'Azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore accantonate e ancora fruibili.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Il restante 40% della prestazione aggiuntiva di cui al punto 1) sarà valorizzata secondo le maggiorazioni e sulla base di computo definita dall'art. 30, comma 10, del CCNL Tlc e liquidata con le competenze del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione.

[Handwritten mark]

Le Parti si danno atto che la disciplina di cui al presente accordo avrà applicazione per le prestazioni rese, a qualunque titolo, dal 4 gennaio 2016.

[Handwritten mark]

L.C.S.

p. UNINDUSTRIA Roma

p. Telecom Italia S.p.A.

p. FISTEL CISE

p. UILCOM UIL

p. UGL Telecomunicazioni

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.

[Extensive handwritten signatures and marks in black and blue ink covering the bottom half of the page]